SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Lonate Ceppino e nomina del commissario straordinario. (20A01281) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Narzole. (20A01282) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Scalea e nomina del commissario straordinario. (20A01283) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 17 gennaio 2020.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (20A01280) . . *Pag.* 3

Ministero della giustizia

DECRETO 22 gennaio 2020.

Individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di trentacinque dirigenti di Istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale. (20A01279) . . . . *Pag.* 8

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 febbraio 2020.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. (Ordinanza n. 636). (20A01284) *Pag.* 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2020.

Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all'art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019). (Provvedimento n. 95). (20A01297) . . . . *Pag.* 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Tecnigen». (20A01286). . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilarin». (20A01287) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abioclav». (20A01288) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisitens». (20A01289) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chloraprep». (20A01290). . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duspatal». (20A01291) . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (20A01292) . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol Gola». (20A01293) . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin EG». (20A01294). *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Eurogenerici». (20A01295) . . . . *Pag.* 47

Ministero dello sviluppo economico

Criteri e modalità per la formazione e gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati che potranno erogare i servizi finanziabili con il Voucher 3I. (20A01296) . . . . *Pag.* 47

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. (20A01285) . . . . *Pag.* 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10/L

LEGGE 28 febbraio 2020, n. **8.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (20G00021)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.». (20A01353)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Lonate Ceppino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lonate Ceppino (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera, *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lonate Ceppino (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Davide Garra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lonate Ceppino (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Emanuela Lazzati.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 febbraio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lonate Ceppino (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Davide Garra, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Narzole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il consiglio comunale di Narzole (Cuneo) ed il sindaco nella persona del signor Federico Gregorio;

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 24 luglio 2018, divenuta definitiva in data 18 novembre 2019, con la quale il predetto amministratore è stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Considerato che il passaggio in giudicato della menzionata sentenza della Corte di appello di Torino comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco;

Vista la delibera n. 2 del 27 gennaio 2020 con la quale il consiglio comunale di Narzole (Cuneo) ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Federico Gregorio, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Narzole (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Narzole (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Federico Gregorio.

Con sentenza della Corte di appello di Torino in data 24 luglio 2018, divenuta definitiva in data 18 novembre 2019, il suddetto amministratore è stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Il passaggio in giudicato della medesima comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 11, comma 7 e 10, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 235/2012.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012, il consiglio comunale di Narzole (Cuneo), con delibera n. 2 del 27 gennaio 2020, ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Federico Gregorio.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Narzole (Cuneo).

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Scalea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli 5 organi elettivi del Comune di Scalea (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 gennaio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scalea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scalea (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gennaro Licursi.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 febbraio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scalea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Guetta, prefetto in quiescenza.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 gennaio 2020.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS *II*).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;

Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il *carrier* all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «*Flip chip*»;

Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;

Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE;

Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (*seal frit*) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;

Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;

Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La voce 7, lettera c) - II è sostituita dalla seguente:

«7 c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato. Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:

«7 c)-IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:

«8 b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
8 b)-I	Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: - interruttori automatici; - sensori di rilevamento termico; - dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici);	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

	- interruttori a corrente alternata per: - un'intensità di 6 A e più e una tensione 250 V CA e più; oppure - un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più; - interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e - interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz	

d) La voce 15 è sostituita dalla seguente:

«15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
15 a)	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: - un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori; - una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; - package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:

«21	Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
21 a)	Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b)	Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b)	Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:

«29	Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3, e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*)	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). »		

g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:

«32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-

		diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

h) La voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37	Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

«18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP ($BaSi2O5;Pb$)	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
18 b)-I	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP ($BaSi2O5;Pb$) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia	Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. »

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 293

20A01280

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 gennaio 2020.

Individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di trentacinque dirigenti di Istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare l'art. 1, commi 308 e 309, della predetta legge n. 145 del 2018, che prevede, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, che il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale; che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le predette assunzioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3, comma 1-*ter*, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera *b)* prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonché l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», ed in particolare l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con modalità semplificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale a norma dell'art. 1, commi 308 e 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 145/2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 della medesima legge è stata autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019; di euro 3.379.686 per l'anno 2020; di euro 3.420.770 per l'anno 2021; di euro 3.461.852 per l'anno 2022; di euro 3.502.936 per l'anno 2023; di euro 3.544.019 per l'anno 2024; di euro 3.585.102 per l'anno 2025; di euro 3.626.186 per l'anno 2026; di euro 3.667.269 per l'anno 2027; di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua le modalità ed i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di 35 unità di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 avvengono mediante concorso pubblico per esami, con riserva di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva è valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 2.

Domanda e requisiti di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando un apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea individuate al comma 5;

e) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di istituto penitenziario.

3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.

5. Per l'ammissione al concorso di dirigente di istituto penitenziario è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi:

LMG/01 - Giurisprudenza, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM/62 - Scienze della politica, LM-56 - Scienze dell'economia, LM-77 - Scienze economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S - Scienze della politica, 64/S - Scienze dell'economia, 84/S - Scienze economico-aziendali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consiste in tre prove scritte ed una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgono con le modalità di cui ai commi da 7 a 15.

7. La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

a) diritto penitenziario;

b) diritto amministrativo;

c) diritto costituzionale e pubblico;

d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e *VII)*;

e) elementi di procedura penale;

f) contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;

g) scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.

8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

9. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.

10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle seguenti materie:

a) diritto penitenziario;

b) diritto amministrativo.

11. La seconda e la terza prova scritta di cui al comma 10, la cui durata è stabilita in otto ore, devono essere svolte nell'ordine indicato nel predetto comma. La valutazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.

12. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nella seconda e nella terza prova scritta la valutazione minima di cui al comma 11.

13. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del codice civile (delle persone e della famiglia);

b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.

14. La prova orale prevede altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate nel bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio aggiuntivo indicato nel medesimo bando. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata ai sensi dell'art. 3, comma 3.

15. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:

a) un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di presidente;

b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;

c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di segretario.

2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, punto 3, lettera *e)*, e 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I membri della commissione esaminatrice possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.

Art. 4.

Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori

1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2,

e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nel *link* dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penitenziario ed ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, sono stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.

4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.

5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto ed il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale del personale e delle risorse.

6. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

7. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 273

20A01279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 febbraio 2020.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. (Ordinanza n. 636).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli»;

Visto l'art. 1, comma 1135, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, che ha da ultimo differito al 31 maggio 2019 il termine di durata della gestione commissariale di cui alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010;

Vista la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha individuato nel Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, l'amministrazione competente in via ordinaria all'espletamento delle attività necessarie al completamento della Galleria Pavoncelli *bis;*

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 43/2013, che prevede la stipula di un Accordo di programma per l'individuazione di un soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in rassegna a tutt'oggi non ha trovato attuazione;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.a.;

D'intesa con le Regioni Campania e Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è individuato quale amministrazione competente alla

prosecuzione delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nella situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata provvede in via ordinaria al coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati per il superamento della situazione di criticità in rassegna, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti, fermo restando che l'effettiva attivazione della Galleria resta subordinata alla sottoscrizione del previsto accordo interregionale tra le regioni interessate per il trasferimento della risorsa idrica.

3. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 1-*bis*, del sopra citato decreto-legge n. 43/2013, il prof. Roberto Sabatelli, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative del Provveditorato nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, nei limiti delle disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3919 aperta ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è tenuto a relazionare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01284

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2020.

Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all'art. 134, comma 4-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019). (Provvedimento n. 95).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 (c.d. decreto Bersani) convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007,

che prevede il comma 4-*bis* all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La disciplina della banca dati attestati di rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio»;

Visto il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 concernente le modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015;

Visto il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 concernente i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito universale di cui all'art. 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre, n. 157, in particolare l'art. 55-*bis* che ha introdotto modifiche all'art. 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto Milleproroghe), in particolare l'art. 12 che ha disposto che la nuova disposizione dell'art. 134, comma 4-*bis* entrerà in vigore a partire dal 16 febbraio 2020;

Considerato che le nuove previsioni normative si riflettono sulle indicazioni relative «all'attestazione sullo stato di rischio» determinate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del codice delle assicurazioni private, da specifica regolamentazione IVASS, rendendo necessario un tempestivo adeguamento della disciplina di settore;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2 e 7 del provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

1. Al comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «la classe di CU 14» sono aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private».

2. Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole «fatto salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «dall'art. 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private e».

3. Al comma 2 dell'art. 7 prima delle parole «Le seguenti regole» sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private,».

4. Al comma 2, lettera *i)*, dell'art. 7 le parole «, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"» sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'art. 7 è così sostituito: «In caso di applicazione dei benefici previsti dall'art. 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 è sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2020

Il Consigliere: CESARI

ALLEGATO *1*

Banca Dati Attestati di Rischio

(SITA-ATRC)

Modalità Tecniche di Trasmissione dei Dati

Allegato n. 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 e dal Provvedimento IVASS n. 95 del 14 febbraio 2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI

INTRODUZIONE ....
RAPPRESENTAZIONE DI UN ESEMPIO DI ATTESTATO DI RISCHIO ....
OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO ....
SPECIFICHE APPLICATIVE ....
FLUSSI ....
INFORMAZIONI PRESENTI NEL FLUSSO “ATTESTATI DI RISCHIO - DATI GENERALI” ....
TRACCIATO RECORD "ATTESTATI DI RISCHIO -DATI GENERALI" ....
INFORMAZIONI PRESENTI NEL FLUSSO “ATTESTATI DI RISCHIO - PAGELLINO SINISTROSITÀ PREGRESSA”
TRACCIATO RECORD "ATTESTATI DI RISCHIO -PAGELLINO SINISTROSITÀ PREGRESSA" ....
INFORMAZIONI PRESENTI NEL FLUSSO “ATTESTATI DI RISCHIO - PAGELLINO SINISTROSITÀ PREGRESSA”
TRACCIATO RECORD "ATTESTATI DI RISCHIO -PAGELLINO SINISTROSITÀ PREGRESSA" ....
INFORMAZIONI PRESENTI NEL FLUSSO “ATTESTATI DI RISCHIO – DETTAGLIO SINISTRI PARITARI” ....
TRACCIATO RECORD "ATTESTATI DI RISCHIO –DETTAGLIO SINISTRI PARITARI" ....
INFORMAZIONI PRESENTI NEL FLUSSO "SCARTI ATTESTATI DI RISCHIO" ....
TRACCIATO RECORD "SCARTI ATTESTATI DI RISCHIO" ....
SPECIFICHE SISTEMISTICHE ....
APPENDICE - MODIFICHE APPORTATE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE ....

INTRODUZIONE

Rappresentazione di un esempio di attestato di rischio

ATTESTATO DI RISCHIO: MODELLO DI PURO RIFERIMENTO
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - IUR 00992014123456789

IMPRESA ASSICURATRICE (°) ……………………………………………………………………………		
TIPO VEICOLO (°) …………………………………	TARGA O NUMERO TELAIO (°) ………………………………	POLIZZA …………………………………
COGNOME CONTRAENTE / RAGIONE SOCIALE …………………………………	NOME CONTRAENTE ………………………………	IDENTIFICATIVO FISCALE CONTRAENTE (°) ………………………………………
COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)	NOME DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*) …………………………………	IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)
SCADENZA CONTRATTUALE (°) ………………	FORMA TARIFFARIA ……………………………	FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE N. ………… Importi: ……………………

CLASSE INTERNA		**CLASSE CU**	
CLASSE DI PROVENIENZA ………	CLASSE DI ASSEGNAZIONE ………	CLASSE DI PROVENIENZA ……….	CLASSE DI ASSEGNAZIONE …….
Indicazioni su applicazioni di legge			

TABELLA SINISTRALITA' PREGRESSA

TIPO SINISTRO	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE	--	--	--	--	0	0	0 **(**)**	1	1	0	0
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA	--	--	--	--	0	1	2 **(**)**	0	0	1	2
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	--	1	0	0	0	1
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	--	1	0	0	0	1

DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA **(***)**			
	2014	2015	
Esempio	1 50% (malus)	1 50% (malus) C 2 33%	

(°) campi chiave

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito indicate nell'attestato si considerano soltanto gli ultimi 5 anni completi della Tabella di sinistrosità pregressa (ai sensi dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni).

Nota 1: se è stata indicata: *Classe di merito in applicazione dell'art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni, va inserita la seguente precisazione:*
"La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, stipulato dallo stesso proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, in caso di rinnovo o nel caso di un ulteriore veicolo acquistato (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)".
N.B. Tale precisazione va mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo.
Nota 2: nel caso di attestato emesso su polizza gratuita va indicata a piè pagina la seguente dicitura:
"Attestato proveniente da polizza gratuita"

(*) L'alimentazione della banca dati fatta con il tracciato descritto dal presente manuale presuppone che per gli attestati relativi ai contratti in scadenza dal **1 gennaio 2015**, le imprese debbano sempre valorizzare i campi relativi al nominativo/ragione sociale ed identificativo fiscale del soggetto che, se diverso dal contraente, ha diritto alla consegna dell'attestato, vale a dire: **proprietario** ovvero **usufruttuario o acquirente** con patto di riservato dominio (c.d. "patto di riscatto") **o locatario** in caso di locazione finanziaria.

(**) Solo per la produzione della stampa, a partire dal 2015, il numero dei sinistri presente nelle righe "**Totale sinistri pagati con responsabilità principale**" e "**Totale sinistri pagati con responsabilità paritaria**" è ottenuto dalla somma del numero dei sinistri trasmessi dalle imprese per ciascuna tipologia di danno.
Per l'alimentazione della banca dati, come illustrato a pagina 6, fino al 31/12/2014 le imprese trasmettono il numero totale dei sinistri pagati con responsabilità principale e/o paritaria. Per l'anno **2015 e successivi** è obbligatorio valorizzare il solo dettaglio per tipologia di sinistro (cose, persone, misto: cose + persone) mentre il numero totale non dovrà più essere trasmesso. **Tali indicazioni sono in linea con la previsione dell'art. 134, co. 1, del Codice delle assicurazioni, come modificato dall'art. 32 della legge n. 27/2012.**

(***) Nella tabella "Dettaglio sinistri pagati con responsabilità paritaria", viene aggiunta l'indicazione (accanto ad ogni sinistro) della rispettiva percentuale di responsabilità ed, eventualmente, la dicitura (malus), se il sinistro ha già concorso all'applicazione di un malus (vedi legenda).
Dal 2015 per ogni sinistro è necessario valorizzare l'informazione sulla tipologia di danno a persone (codice: P), a cose (codice: C) o a cose + persone (c.d. "misto", codice: M).

LEGENDA:

N.A. = veicolo non assicurato
ND = Non Disponibile
malus = sinistri che hanno già concorso all'applicazione di un malus, mediante cumulo delle rispettive percentuali di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. Il malus ha avuto applicazione nell'anno di superamento di una quota cumulata di responsabilità pari ad almeno il 51%
P = danno alla sola persona
C = danno alle sole cose
M = danno misto sia a persone sia a cose
- = non applicabile

Obiettivo della comunicazione Attestati di Rischio

All'atto dell'emissione degli attestati di rischio, per ogni movimento emesso, le imprese trasmetteranno alla banca dati ANIA, tramite flussi informatici, i dati previsti nell'attestato stesso.

In caso di contratti in coassicurazione, la movimentazione deve essere comunicata esclusivamente dall'impresa delegataria e non dalle imprese coassicuratrici.

Le informazioni trasmesse per ogni attestato sono organizzate su tre tipi record diversi collegati tra di loro con alcuni campi chiave che identificano il veicolo, la scadenza contratto ed il contraente dell'assicurazione. La chiave permette di identificare in modo univoco un attestato, consentendo quindi di non caricare doppie posizioni, se non previo annullamento dell'attestato emesso in precedenza.

Le informazioni relative ad un singolo attestato che vengono inviate, tramite flusso informatico, dall'impresa che lo ha emesso, sono strutturate sui seguenti tre diversi tipi record:

1. "**Dati generali**" - record presente una sola volta per ogni attestato emesso, comprende le informazioni generali del contratto, il tipo di comunicazione (nuovo attestato, annullamento o riclassificazione), i dati del contraente e del proprietario o avente diritto all'attestato.
2. "**Pagellino sinistrosità pregressa**"

Il pagellino è composto da due sezioni distinte per "tipologia di sinistro": e cioè una relativa ai sinistri pagati con responsabilità principale e un'altra relativa ai sinistri pagati con responsabilità paritaria. In corrispondenza di ciascuna delle annualità indicate nel pagellino, per ognuna delle due sezioni è indicata una riga che riporta il numero totale di sinistri pagati e da tre righe in cui è indicata una informazione di dettaglio specificando il numero dei sinistri che abbiano causato rispettivamente danni solo a persone o solo a cose o misti (contemporaneamente a persone e cose). In caso di assenza di sinistri, ciascuna di queste righe va valorizzata a zero.

Ognuna delle due sezioni viene valorizzata tramite uno specifico record: è necessario trasmettere un record per "tipologia di sinistro" (pagati con responsabilità principale e pagati con responsabilità paritaria) e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dal 1/1/2015, anche un record per ciascuna delle tre tipologie di danno.

ATTESTATI DI RISCHIO EMESSI PER LE SCADENZE FINO AL DICEMBRE 2018

In ogni record (T.R. "ATRC12") sono previste sei ricorrenze: ogni ricorrenza corrisponde ad una delle sei annualità da indicare nel pagellino (la prima e l'ultima possono infatti essere frazioni dei rispettivi anni, e devono essere entrambe indicate in modo da raggiungere il totale di cinque annualità complete previsto dalle norme comunitarie). In ciascuna ricorrenza si deve valorizzare l'anno di riferimento e il relativo numero di sinistri o in alternativa i codici previsti nei casi di "non assicurato" oppure "non disponibile".

Nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria senza l'indicazione della tipologia danno, vanno indicati i sinistri pagati fino a tutto il 2014, mentre per gli anni successivi al 2014 deve essere indicato il valore "--"; nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria recanti l'indicazione della tipologia danno, devono essere indicati solo i sinistri pagati a partire dall'anno 2015.

"Da non utilizzare assolutamente per la comunicazione di attestati relativi alle polizze in scadenza dal Gennaio 2019"

ATTESTATI DI RISCHIO EMESSI PER LE SCADENZE A PARTIRE DAL GENNAIO 2019

In ogni record (T.R. "ATRC14) sono previste undici ricorrenze: ogni ricorrenza corrisponde ad una delle undici annualità da indicare nel pagellino (la prima e l'ultima possono infatti essere frazioni dei rispettivi anni, e devono essere entrambe indicate in modo da raggiungere il totale di dieci annualità complete previsto dalle norme comunitarie). In ciascuna ricorrenza si deve valorizzare l'anno di riferimento e il relativo numero di sinistri o in alternativa i codici previsti nei casi di "non assicurato" oppure "non disponibile".

Nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria senza l'indicazione della tipologia danno, vanno indicati i sinistri pagati fino a tutto il 2014, mentre per gli anni successivi al 2014 deve essere indicato il valore "--"; nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria recanti l'indicazione della tipologia danno, devono essere indicati solo i sinistri pagati a partire dall'anno 2015.

Il passaggio da sei a undici annualità avverrà progressivamente a partire dal 2019 quando si passerà da sei a sette. Le caselle relative alle annualità antecedenti la prima andranno tutte valorizzate coi caratteri "--". Ad esempio per gli attestati 2019, dove andranno valorizzate sette annualità, le caselle relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per tutte le tipologie di sinistro, andranno valorizzate con "--", mentre per gli attestati 2020 le caselle da valorizzare con "--" saranno solo quelle per gli anni 2010, 2011 e 2012

"Da utilizzare assolutamente per la comunicazione di attestati relativi alle polizze in scadenza a partire dal Gennaio 2019"

3. "**Dettaglio Sinistri Paritari**" - un record con le informazioni di dettaglio dei sinistri indicati nella tipologia "Sinistri pagati con responsabilità paritaria". Ogni record del "Pagellino sinistrosità pregressa" può contenere, per ogni anno, dieci diversi sinistri: ogni sinistro sarà numerato progressivamente, conterrà la percentuale di responsabilità e l'indicazione dell'eventuale attribuzione per lo scatto del malus e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dal 1/1/2015, anche la tipologia di danno.

Ogni comunicazione dovrà comprendere sempre l'insieme dei primi due tipi record ed eventualmente del terzo se esistono sinistri paritari. In caso di incongruenza verrà scartata l'intera famiglia di record.

Il flusso in oggetto sarà acquisito tutti i giorni e la sua elaborazione produrrà eventuali segnalazioni di scarto comunicate successivamente alle Imprese.

Ogni flusso di trasmissione che conterrà i diversi tipi record comunicati dalle imprese deve essere identificato da una "testata di trasmissione" differente dalle altre trasmissioni già effettuate nelle giornate precedenti o nella stessa giornata (per la composizione della "testata di trasmissione" consultare lo specifico allegato Z contenuto nel Documento "Domini ed esempi").

In caso di riclassificazione dell'attestato di rischio, si potrà utilizzare il tipo movimento previsto per modificare i campi indicati nel documento "Domini ed esempi".

I campi "chiave" che identificano in modo univoco un attestato sono:

1. Impresa
2. Targa (formato ed identificativo veicolo)
3. Tipo Veicolo
4. Data scadenza contratto
5. Identificativo Fiscale Contraente

SPECIFICHE APPLICATIVE

Flussi

I flussi previsti per l'interscambio di informazioni fra ANIA e le Imprese sono riassunti nella tabella seguente. L'evidenza degli eventuali errori riscontrati in fase di caricamento sarà disponibile in formato elettronico secondo il tracciato di Ritorno scarti. I flussi che fanno riferimento al tracciato Ritorno scarti sono due:

- il primo "Errori di alimentazione" conterrà record NON caricati nella banca dati per presenza di almeno un errore bloccante (oltre ad eventuali altri errori anche di tipo warning)
- il secondo "Segnalazioni warning" conterrà record caricati in banca dati, per i quali si è ritenuto segnalare situazioni anomale indicate nell'introduzione del presente documento (solo errori di tipo warning).

Nome Flusso	Descrizione	Caratteristica flusso	Tracciato record	Fase
REINPATR	Alimentazione dati con Attestati di rischio	Da Imprese ad ANIA	Alimentazione SITA-ATRC	Giornaliera/ Periodica
SEOUSATR	Scarti Attestati di rischio	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica
SEOUWATR	Segnalazioni warning Attestati di rischio e comunicazioni via web	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Dati generali"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipo movimento**: serve ad identificare il tipo di comunicazione come ad esempio l'emissione, l'annullo o la riclassificazione dell'attestato di rischio (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Causale movimento**: serve a specificare la causale del tipo movimento indicato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Identificativo fiscale del proprietario o avente diritto all'attestato:** relativo al soggetto proprietario o avente diritto indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Codice legge**: indica se l'attestato è stato emesso usufruendo di un beneficio di legge (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato O)
- **Numero Polizza**: numero polizza indicata sull'attestato. Nel caso di polizze flotta o libri matricola contiene anche l'eventuale indicazione del numero di applicazione.
- **Forma tariffaria**: identifica la tipologia di tariffa che può o meno prevedere il Bonus, il Malus, il Pejus, la Franchigia (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F).
- **Numero Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica il numero di sinistri per i quali non è stata corrisposta la franchigia. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Importo Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica l'importo totale delle franchigie non corrisposte. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Classe di provenienza**: classe di provenienza secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.

- **Classe di assegnazione**: classe di assegnazione secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.

  Classe di provenienza CU: classe di merito di conversione universale.

  Classe di assegnazione CU: classe di merito di conversione universale.

- **Campo a disposizione dell'impresa**: campo libero nel quale l'impresa può valorizzare qualsiasi dato ritenga utile alla propria gestione dei flussi di ritorno.

  Cognome/ragione sociale contraente: indicare il cognome o la ragione sociale del contraente della polizza, coerentemente al suo identificativo fiscale.

- **Nome contraente**: indicare il nome del contraente coerentemente all'identificativo fiscale contraente indicato, o blank se è stato precedentemente indicata una ragione sociale.

- **Cognome/ragione sociale del proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare il cognome o la ragione sociale del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato, coerentemente al suo identificativo fiscale.

- **Nome del proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare il nome del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato coerentemente all'identificativo fiscale contraente indicato, o blank se è stato precedentemente indicata una ragione sociale.

- **Tipologia avente diritto:** indicare la tipologia dell'avente diritto all'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato M).

- **Natura proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare la natura fisica o giuridica del proprietario o avente diritto all'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato N).

- **Codice IUR:** Identificativo Univoco del Rischio – identifica univocamente il rischio con un codice composto da:

  - Codice impresa (4 caratteri numerici);
  - Anno (4 caratteri numerici);
  - Progressivo (9 caratteri numerici).

- **Tipo polizza:** indicare il tipo polizza (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato K).

- **Flag polizza gratuita:** indicare se la polizza è gratuita.

Tracciato record "Attestati di Rischio - Dati generali"

(Un record per ogni attestato)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull’attestato. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T)
Tipo movimento	AN	118	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato D
Causale movimento	AN	119	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato D
Identificativo fiscale proprietario o avente diritto all’attestato	AN	120	16	Si (*)	Relativo al soggetto proprietario o avente diritto all’attestato indicato sull’attestato. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T)
Codice legge	AN	136	1	Sì (*)	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato O
Numero Polizza	AN	137	25	Si (*)	
Forma tariffaria	AN	162	2	Sì (*)	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato F
Numero Franchigie non corrisposte	N	164	3	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Importo Franchigie non corrisposte	N	167	9	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Classe di provenienza	AN	176	5	Si (*)	Classe di provenienza secondo codifica interna dell’impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di assegnazione	AN	181	5	Si (*)	Classe di assegnazione secondo codifica interna dell’impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di provenienza CU	N	186	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Classe di assegnazione CU	N	188	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Campo a disposizione dell’impresa	AN	190	25	No	Campo libero a disposizione dell’impresa mittente

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Cognome / ragione sociale contraente	AN	215	40	Si (*)	
Nome contraente	AN	255	30	Si (*)	
Cognome / ragione sociale proprietario o avente diritto	AN	285	40	Si (**)	
Nome proprietario o avente diritto all’attestato	AN	325	30	Si (**)	
Tipologia avente diritto	AN	355	1	No	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato M
Natura proprietario o avente diritto all’attestato	AN	356	1	No	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato N
Codice IUR	AN	357	17	Si (*)	
Ad uso ANIA		374	5		Inizializzare con spazi
Non utilizzato		379	8		Inizializzare con spazi
Tipo Polizza	AN	387	1	Si (*)	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato K
Flag polizza gratuita	AN	388	1	Si (*)	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato J
Non utilizzato		389	12		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			400		

(*) campi non obbligatori per movimento di annullo attestato di rischio

(**) nel caso in cui il l’identificativo fiscale del soggetto proprietario o avente diritto all’attestato coincida con quello del contraente, i campi cognome e nome del soggetto proprietario o avente diritto all’attestato possono non essere valorizzati. Se valorizzati, devono essere identici a quelli del contraente. Per i movimenti di annullo non sono obbligatori.

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

Input da Impresa per ANIA

DA UTILIZZARSI PER COMUNICAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA FINO AL DICEMBRE 2018

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: valore che identifica la tipologia di sinistro a cui si riferiscono i dati della riga (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno -5**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -5**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -4**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -4**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -3**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -3**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -2**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto

- **Numero sinistri anno -2**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -1**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -1**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno corrente**: contiene il riferimento all'anno solare di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno corrente**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).

Tracciato record "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

(Un record per ogni riga del Pagellino sinistrosità pregressa)

DA UTILIZZARSI PER COMUNICAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA FINO AL DICEMBRE 2018

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSE	LUNG	OBBL	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Indicare “ATRC12”. Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull’attestato. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato G
Anno -5	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2009
Numero sinistri anno -5	AN	124	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -4	N	126	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2010
Numero sinistri anno -4	AN	130	2	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -3	N	132	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2011
Numero sinistri anno -3	AN	136	2	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -2	N	138	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2012
Numero sinistri anno -2	AN	142	2	No	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -1	N	144	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2013
Numero sinistri anno -1	AN	148	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno corrente	N	150	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2014
Numero sinistri anno corrente	AN	154	2		Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Non utilizzato		156	245		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			**400**		

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

Input da Impresa per ANIA

DA UTILIZZARSI A PARTIRE DALL'EMISSIONE DEGLI ATTESTATI RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA DAL GENNAIO 2019, ANCHE PER EMISSIONI PRECEDENTI, ED ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA DI DISMISSIONE DEL TIPO RECORD "ATRC12"

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: valore che identifica la tipologia di sinistro a cui si riferiscono i dati della riga (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno -10**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 10 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -10**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 10 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -9**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 9 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -9**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 9 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -8**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 8 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -8**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 8 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -7**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 7 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -7**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 7 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -6**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 6 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -6**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 6 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -5**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -5**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -4**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto

- **Numero sinistri anno -4**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -3**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -3**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -2**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -2**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -1**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -1**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno corrente**: contiene il riferimento all’anno solare di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno corrente**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).

Tracciato record "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

(Un record per ogni riga del Pagellino sinistrosità pregressa)

DA UTILIZZARSI A PARTIRE DALL'EMISSIONE DEGLI ATTESTATI RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA DAL GENNAIO 2019, ANCHE PER EMISSIONI PRECEDENTI, ED ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA DI DISMISSIONE DEL TIPO RECORD "ATRC12"

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Indicare "ATRC14" Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G
Anno -10	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2009
Numero sinistri anno -10	AN	124	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -9	N	126	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2010
Numero sinistri anno -9	AN	130	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -8	N	132	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2011
Numero sinistri anno -8	AN	136	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -7	N	138	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2012
Numero sinistri anno -7	AN	142	2	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -6	N	144	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2013
Numero sinistri anno -6	AN	148	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -5	N	150	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2014
Numero sinistri anno -5	AN	154	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -4	N	156	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2015
Numero sinistri anno -4	AN	160	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -3	N	162	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2016
Numero sinistri anno -3	AN	166	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -2	N	168	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2017

DESCRIZIONE CAMPO	**TIPO**	**OFFSET**	**LUNGH.**	**OBBLIG.**	**NOTE**
Numero sinistri anno -2	AN	172	2	No	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -1	N	174	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2018
Numero sinistri anno -1	AN	178	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno corrente	N	180	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2019
Numero sinistri anno corrente	AN	184	2		Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Non utilizzato		186	215		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			**400**		

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno**: contiene l'anno al quale si riferisce il dettaglio sinistri paritari.
- **Dettaglio sinistri paritari**: è composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari; nel caso nell'anno indicato siano stati pagati più di 10 sinistri paritari, dovrà essere comunicato un secondo record di "dettaglio sinistri paritari" relativo allo stesso anno, con il primo progressivo contenente il valore 11 e così via fino ad un massimo di 50 dettagli, ovvero di 5 record di tipo "dettaglio sinistri paritari" per anno di pagamento. Ogni record è costituito da 10 elementi composti dai seguenti campi:
    - **Progressivo**: progressivo del sinistro paritario; il progressivo più basso identifica il sinistro con data pagamento più remota, il progressivo più alto il sinistro pagato più di recente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero (ad esempio, se in un anno sono stati pagati nove sinistri paritari, il progressivo del decimo elemento conterrà il valore zero).
    - **Percentuale**: contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero.
    - **Flag malus**: contiene l'informazione di applicazione o meno del malus (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L).
    - **Tipo danno:** vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H

Tracciato record "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

(Un record per ogni insieme composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20150901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull’attestato. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato G).
Anno	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2007
Progressivo-1	N	124	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-1	N	126	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-1	AN	128	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -1	AN	129	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-2	N	130	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-2	N	132	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-2	AN	134	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -2	AN	135	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-3	N	136	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero

Percentuale-3	N	138	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-3	AN	140	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -3	AN	141	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo-4	N	142	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-4	N	144	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-4	AN	146	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Tipo danno -4	AN	147	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-5	N	148	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-5	N	150	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-5	AN	152	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -5	AN	153	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-6	N	154	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-6	N	156	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-6	AN	158	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -6	AN	159	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-7	N	160	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-7	N	162	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-7	AN	164	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -7	AN	165	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-8	N	166	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-8	N	168	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-8	AN	170	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -8	AN	171	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-9	N	172	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero

Percentuale-9	N	174	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-9	AN	176	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -9	AN	177	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo-10	N	178	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-10	N	180	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-10	AN	182	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -10	AN	183	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Non utilizzato		184	217		Inizializzare con spazi

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Lunghezza totale			400		

Informazioni presenti nel flusso "Scarti Attestati di Rischio"
Output da ANIA per Imprese

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tracciato di input:** riproposizione del tracciato inviato dall'impresa (esclusa la testata).
- **Flag controllo movimenti:** indica se nel record comunicato sono state rilevate anomalie (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato R).
- **Stringa anomalie:** dettaglio delle anomalie rilevate (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q).
- **Canale di trasmissione:** canale usato per l'aggiornamento della banca dati (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato S)

  User: identificativo utente che ha alimentato la banca dati on-line (vedi canale di trasmissione)

Tracciato record "Scarti Attestati di Rischio"

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tracciato di input	AN	51	350	Tracciato di input (esclusa la testata)
Flag controllo	AN	401	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato R
Stringa anomalie	AN	402	100	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q
Ad uso ANIA	AN	502	1	Inizializzare con spazi
Canale	AN	503	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q
User	AN	504	30	Valorizzato solo per accessi on-line
Non utilizzato	AN	534	51	Inizializzato con spazi
Data Ricezione Flusso	N	585	8	Formato AAAAMMGG
Data elaborazione	N	593	8	Formato AAAAMMGG
Lunghezza totale			600	

NOTE RELATIVE AL FLUSSO SCARTI

L'ultimo record contenuto nel flusso è un record di riepilogo compilato secondo il seguente tracciato:

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata Standard ANIA	AN	1	50	
Tipo record	AN	51	6	Contiene: TOTALE
Non utilizzato	AN	57	6	
Cod. impresa destinataria	N	63	10	Es: 0000000038
Numero record letti	N	73	9	Es: 000002436
Numero record scartati	N	82	9	Es: 000000040
Numero record validi (inseriti+aggiornati)	N	91	9	Es: 000002396
Non utilizzato		100	501	
Lunghezza totale			600	

Il record di riepilogo sopra descritto viene inserito nella parte dati del record avente il campo "Tipo record" della testata valorizzato a "FINE" (vedi esempio contenuto nel documento "Domini ed esempi" allegato Z). Il record riepilogativo è presente nel file anche in assenza di scarti.

Specifiche Sistemistiche

L'elaborazione dei flussi viene effettuata da parte dei Servizi Informatici dell'ANIA giornalmente a partire dalle ore 22.00.

Entro la mattina del giorno successivo ANIA invia alle imprese i flussi relativi all'esito dell'elaborazione.

Ogni flusso è composto di una testata che contiene un identificativo "data e ora" univoco per trasmissione. Il rinvio di un nuovo flusso contenente lo stesso identificativo in testata di "data e ora" già utilizzato in una precedente comunicazione produrrà lo scarto dell'intero flusso.

Tutti i campi alfanumerici devono contenere solo lettere e numeri e non caratteri speciali. Gli unici caratteri speciali ammessi sono i seguenti:

*	.	-	+	/	:	,	;	_	=

Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * .- + / : , ; _ =".
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Canali di comunicazione

Di seguito sono elencati i canali di comunicazione previsti fra Imprese ed ANIA.

Modalità	**Canale**	**Tecnologia di comunicazione**	**Protocollo utilizzabile**
BATCH	DIRETTO (IMPRESA-ANIA)	SPAZIO2 – Primeur MQ Series – IBM	TCP/IP TCP/IP

Naming conventions

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Flusso**	**Destinatario**
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**REINPATR**	**ANIA**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**SEOUSATR**	**Impresa**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**SEOUWATR**	**Impresa**

SPAZIO2 - PRIMEUR

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**	**Nome CORRELID**	**Nome SENDER**
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC**	**REINPATR**	**IXXXXXXX**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX**	**SEOUSATR**	**I0000099**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX**	**SEOUWATR**	**I0000099**

LEGENDA

- **CODIFICA NOME CODA DA ANIA AD IMPRESA**

ANIMXXXX dove XXXX è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

Esempio: impresa 91 = ANIM0091

Per ogni flusso ricevuto dall'impresa, ANIA spedirà alla stessa, sulla coda ANIMXXXX, un record di conferma di avvenuta ricezione con le seguenti caratteristiche:

"**correlid**" per tutti è SEACKIMA (corrispondente al nome del flusso ACK della "Naming Convention")

"**sender**" corrispondente al codice di ANIA che sarà: "I0000099".

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

SPAZIO2- PRIMEUR - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA "**129.35.115.235**"

Porta da utilizzare "**12001**"

Nome del Queue Manager "**ANIADIS**"

Classe di Spazio da utilizzare "**SYSP**"

Tipo di compressione da utilizzare "**SPAZIO**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione

Nome Queue Manager

MQ SERIES - IBM

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC.REINPATR**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX.SEOUSATR**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX.SEOUWATR**

DEFINIZIONI CANALI E CODE

Canali

L'impresa dovrà definire un canale RECEIVER che dovrà rispettare la seguente nomenclatura:

RECEIVER : **I0000099.TO.IXXXXXXX**

dove **XXXXXXX** è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

Esempio per impresa 91:

RECEIVER: I0000099.TO.I0000091

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

MQ SERIES-IBM - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	**“10.1.253.55” o “10.1.253.99”**
Porta da utilizzare	“**1414**”
Nome del Queue Manager	“**MQC1**”

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione

Nome Queue Manager

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Tecnigen».

Estratto determina AAM/PPA n. 136/2020 del 18 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione:

si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Sostituzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente alla specialità medicinale ACIDO IBANDRONICO TECNIGEN (A.I.C. n. 042419) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l.

Procedura europea: IT/H/0436/001-002/II/004.

Codice pratica: VC2/2019/110.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01286

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilarin».

Estratto determina AAM/PPA n. 135/2020 del 18 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni: B.IV.1.c) Sostituzione della pompa erogatrice del medicinale TILARIN 10 MG/ML spray nasale, soluzione flacone da 30 ml, relativamente alla specialità medicinale TILARIN (A.I.C. n. 028206) nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/160.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01287

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abioclav».

Estratto determina AAM/PPA n. 103/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione:

si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.d.1.e) - Ampliamento dei limiti di specifica per il controllo del titolo del principio attivo amoxicillina al termine del periodo di validità, relativamente alla specialità medicinale ABIOCLAV (A.I.C. n. 037350) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l.

Codice pratica: VN2/2018/398.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01288

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisitens».

Estratto determina AAM/PPA n. 102/2020 del 10 febbraio 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni: B.I.z) - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *z)* Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo, relativamente alla specialità medicinale LISITENS (A.I.C. n. 039635) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Procedura europea: IT/H/0584/001-002/II/011.

Codice pratica: VC2/2018/514.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01289

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chloraprep».

Estratto determina AAM/PPA n. 101/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni: C.I.4:

aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; aggiornamento delle etichette in linea con il QRD template, relativamente alla specialità medicinale CHLORAPREP (A.I.C. n. 040409) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Becton Dickinson France S.a.s.

Procedura europea: IE/H/0662/001-002/II/065.

Codice pratica: VC2/2018/403.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01290

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duspatal».

Estratto determina AAM/PPA n. 100/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione del grouping di variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni: A.4) B.I.a).1.b) B.I.b).1.b) B.I.b).1.b)B.I.b).1.b) B.I.b).1.b) B.I.b).1.b) B.I.b).2.e) B.I.b).2.e) B.I.b).2.e):

modifica dell'indirizzo di un sito di produzione e di analisi del principio attivo. Aggiunta di un sito di produzione ed analisi del principio attivo. Rafforzamenti di limiti di specifica del principio attivo. Aggiunta di procedure di prova del principio attivo. Altre modifiche di una procedura di prova del principio attivo,

relativamente alla specialità medicinale DUSPATAL (A.I.C. n. 021377) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l.

Procedura europea: DE/H/XXXX/WS/519.

Codice pratica: VC2/2018/392.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01291

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 99/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni:

si autorizzano le seguenti variazioni:

B.I.a.1.g) Aggiunta di un sito alternativo per la produzione di principio attivo,

relativamente alle specialità medicinali KABIVEN (A.I.C. n. 034382) - PERIVEN (A.I.C. n. 035508) - SMOFKABIVEN (A.I.C. n. 040716) - PERISMOFVEN (A.I.C. n. 041473) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/239.

Codice pratica: VC2/2018/304.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01292

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol Gola».

Estratto determina AAM/PPA n. 98/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione del grouping di variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.d.1.c) - introduzione di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova al termine del periodo di validità del prodotto finito;

B.II.d.1.e) - ampliamento dei limiti di specifica approvati per le impurezze totali al termine del periodo di validità del prodotto finito,

relativamente alla specialità medicinale ROFIXDOL GOLA - A.I.C. n. 042813 nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Pool Pharma S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/222

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01293

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 97/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.I.z) Aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo caspofungin

da versione 6454-EU-07.2014

a versione 6454-EU-10.2017

relativamente alla specialità medicinale CASPOFUNGIN EG - A.I.C. n. 044255 nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: E.G. S.p.a.

Procedura europea: ES/H/0335/001-002/II/009

Codice pratica: VC2/2018/103

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01294

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 96/2020 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: si autorizzano le seguenti variazioni:

B.I.a.1.b) - Aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo dotato di ASMF Cipla Limited Plot No. D-7, D-27 MIDC Industrial Area Kurkumbh Village; Taluka - Daund District Pune (Maharashtra) India,

relativamente alla specialità medicinale MOMETASONE EUROGENERICI - A.I.C. n. 042006 nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: E.G. S.p.a.

Procedura europea: NL/H/2611/001/II/009

Codice pratica: VC2/2017/570

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01295

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Criteri e modalità per la formazione e gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati che potranno erogare i servizi finanziabili con il Voucher 3I.

Con decreto del direttore generale per la Tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 19 febbraio 2020 sono stati fissati i criteri e le modalità per la formazione e gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati che potranno erogare i servizi finanziabili con il Voucher 3I - misura agevolativa per le *start up* innovative - di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2019.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sul sito internet: Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

20A01296

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Con decreto 13 febbraio 2020 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono state approvate le modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano proposte dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

20A01285

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-051) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.